



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(Prov. di Messina)

**N. 32 Reg.**

**Del 23.07.2014**

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **Ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **18,30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **Inizio** disciplinata dal **1° comma** dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>SONO INTERVENUTI</b>	<b>Presenti</b>
Pasquale Giuseppe	Si	Fichera Rosa Anna Pia Sindaco	Si
Bartorilla Giuseppe	Si	Cacciola Giuseppe	Si
Siligato Debora Simona	Si	Bartorilla Giuseppe	Si
Trischitta Rosario	Si	Papa Antonina	Si
Cannavò Nunziata	Si	Palio Carmelo	No
Mercurio Giovanni Paolo	Si		
Brancato Domenico Antonio	Si		
Molino Donatella	Si		
Riggio Giuseppe Luca	Si		
Carnabuci Daniela	No		
Moschella Nunzio Giuseppe	No		
Trovato Pietro	Si		
<b>Assegnati : n. 12</b>	<b>Presenti: n.10</b>	<b>Assenti: n.2</b>	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. **Giuseppe Pasquale**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.ssa Rossana Giorgianni**

Ai sensi dell'art.184 – ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: //

La seduta è pubblica

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTO**, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : **Favorevole**
- il revisore dei conti parere : **Favorevole**
- **1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;**

6) Si passa alla trattazione dell'argomento *"Imposta unica comunale IUC approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014"*

Relaziona l'assessore al bilancio Bartorilla; non vi è una correlazione rispetto alla copertura preventivata con l'istituzione della Tasi; evidenzio che in data 17.07 2014 l'amministratore della Giusy s.r.l. ha richiesto che gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione venissero dichiarati dall'ente come chirografari e non come privilegiati. Chiedo agli uffici se è stata fatta tale dichiarazione.

Il Segretario Comunale fa presente che non è stata fatta alcuna dichiarazione in tal senso.

si passa alla votazione

con voti favorevoli n. 08 e n. 2 astenuti (Trovato e Riggio che esprime la medesima dichiarazione di voto espressa in precedenza)

il Consiglio comunale

Approva il sesto punto posto all'ordine del giorno:

con voti favorevoli n. 08 favorevoli e n. 2 astenuti Trovato e Riggio

il Consiglio comunale

approva l'immediata esecutività della proposta.



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO PROV. DI MESSINA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

Richiamato in particolare l'art. 4.C del Regolamento IUC il quale ha previsto, fra l'altro:

- b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Vista la propria precedente deliberazione, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (oltre € 500 rend. Catast.)	0,4
Immobili categoria catastale D	0,86
Altri immobili	0,86
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, di applicare l'aliquota TASI nella misura del 2 per mille per tutti gli immobili, con eccezione per i fabbricati rurali strumentali, la cui aliquota è prevista per legge nella misura massima del 1 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2 %
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25 %
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,2 %
Abitazioni tenute a disposizione	0,2 %
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %
Aree fabbricabili	0,2 %
Altri immobili	0,2 %

Stimato in € 230.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 8.C del Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;

- o manutenzione del verde;
- o attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 110.000,00
2	SICUREZZA	€ 83.000,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 30.000,00
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 14.000,00
5	MANIFESTAZIONI	€ 23.000,00
6		€ .....
7		€ .....
8		€ .....
9		€ .....
10		€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ 260.000,00</b>

a fronte di un gettito di € 230.000,00 (copertura 88,50%);

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le superiori aliquote;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato ancora infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2 %
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25 %
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,2 %
Abitazioni tenute a disposizione	0,2 %
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %
Aree fabbricabili	0,2 %
Altri immobili	0,2 %

- 2) di stimare in €. 230.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;  
 3) di stabilire in €. 260.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 110.000,00
2	SICUREZZA	€ 83.000,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 30.000,00
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 14.000,00
5	MANIFESTAZIONI	€ 23.000,00
6		€ .....
7		€ .....
8		€ .....
9		€ .....
10		€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ 260.000,00</b>

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;  
 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune.



IL PROPONENTE  
 (Ass. Giuseppe Bartorilla)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Santia Natale)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
---	---

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Santia Natale)



Comune di Sant'Alessio Siculo

Prot. N° 6906

Facc.

Cat.

del 22-7-2014

Comune di S. Alessio Siculo

Provincia di Messina

**Oggetto:** Imposta unica comunale ( IUC ) – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili ( TASI ) per l'anno 2014.

La sottoscritta Carnabuci Giuseppina, revisore dei conti del comune di S. Alessio Siculo, ricevuta in data 17.07.2014, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto,

**Rilevato** che la TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0.30 centesimi al mq., pagata nel 2013, direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; che è dovuta da chiunque posseda o detenga le unità immobiliari, compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo, dovuta dall'utilizzatore tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%;

**Visto** che la TASI sostituisce la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, assume natura tributaria, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, fare salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio in funzione di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

**Richiamati** i commi 676 e 677, della legge 147/2013, i quali prevedono: un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento, la possibilità di incrementare l'aliquota di base, con il limite che nel 2014 non può superare il 2,5 per mille, la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU, per i fabbricati rurali l'aliquota non può superare l'1 per mille;

**Visto** l'art.53 comma 16 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Viste** le note del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 5343 dello 06.04.2012 e prot. N. 4033 del 28.02.2014;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 1, comma 688, undicesimo periodo della legge . 147/2013, il quale fissa il 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

**Esaminato** lo Statuto Comunale e l'O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;

**ESPRIME**

parere favorevole per l' Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili ( TASI ) -  
anno 2014.

S. Alessio Siculo li 17.07.2014

Il Revisore dei Conti

*Carlo Maria Ginepro*

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to

RICCI

Il Presidente

F.to

PASQUALE

Il Segretario Comunale

F.to

GIORGIANNI

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line il _____
E fino al _____
<b>L'Addetto</b>
F.to _____

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 23-07-16

Il Segretario Comunale

F.to GIORGIANNI